



REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone

**SETTORE ECOLOGIA
TUTELA DEL SUOLO E RIFIUTI**

**Proposta nr. 261 del 08/08/2016 -
Determinazione nr. 1489 del 08/08/2016**

OGGETTO: Reg.to CE 1013/2006. Consenso alla spedizione di rifiuti dalla Slovenia. Società BIOTERA d.o.o., destinazione ECO-MISTRAL srl di Spilimbergo. Notifica SI 006485.

IL TECNICO AMBIENTALE

Esaminate le seguenti circostanze di fatto:

- Il Ministero per l'ambiente ed il territorio, Agenzia della Repubblica di Slovenia per il territorio, con nota pervenuta in data 13 luglio 2016 ha trasmesso la notifica SI 006485, predisposta dalla Società BIOTERA d.o.o. Poslovna cona Zeje pri Komendi, Pod kostanji 4, 1218 Komenda, SLOVENIJA, per la spedizione dalla Slovenia all'Italia di rifiuti destinati all'impianto di incenerimento della Società MISTRAL FVG s.r.l. ubicato a Spilimbergo, Zona Industriale del Cosa;
- la notifica è relativa al recupero energetico (R1) di 60,00 Mg (tonnellate) di rifiuti individuati dal Codice di cui al Catalogo Europeo dei Rifiuti 20.01.32 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20.01.31, codice A4010 dell'allegato VIII della Convenzione di Basilea, per i quali sono previsti n.15 trasporti su strada;
- la notifica ha i requisiti previsti dall'art. 13 del Reg.to 1013/2006 sulla spedizione di rifiuti, che disciplina la "notifica generale";
- il trasportatore di rifiuti indicato nel dossier di notifica è la stessa Società BIOTERA d.o.o. che ha presentato in data 26.04.2012 la domanda di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'art. 194, comma 3, del Dlgs 152/2006;
- il tragitto comunicato interessa esclusivamente i territori dell'Italia e della Slovenia, con ingresso dal valico di Ferneti (TS) per un totale di 199 Km di cui 99 in territorio italiano;
- la notifica comprende le informazioni previste dal citato Reg.to 1013/2006 ed in particolare il contratto fra la Società BIOTERA d.o.o. e la ECO-MISTRAL srl, è conforme alle previsioni di cui all'art. 5 del Reg.to (CE) 1013/2006;
- la Società BIOTERA in data 19 luglio 2016 ha versato i diritti amministrativi di cui al DM

370/1998 per l'importo di € 258,22, come richiesto con mail della stessa data;

- la scrivente autorità, sentiti il notificatore e l'autorità di spedizione, ha modificato il campo 14 dei documenti di notifica e di movimento barrando il codice A4010 dell'allegato VIII della Convenzione di Basilea, ritenuto inopportuno in quanto trattasi di rifiuti non pericolosi, e sostituito il codice Y3 con Y46, più congruo rispetto al flusso di provenienza dei rifiuti;
- con nota di data 21 luglio 2016 (prot.38235), la scrivente autorità di destinazione ha attestato la ricezione della notifica, come previsto dall'art.8 del Regolamento 1013/2006, comunicandola all'autorità di spedizione ed al notificatore;

Tenuta presente e applicata la seguente normativa:

- REGOLAMENTO (CE) N. 1013/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti;
- REGOLAMENTO (CE) N. 669/2008 DELLA COMMISSIONE, del 15 luglio 2008, che integra l'allegato IC de regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle spedizioni di rifiuti;
- Dlgs 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni (parte IV);
- Legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 24/2006, art. 18, con la quale sono state conferite alle Province le funzioni amministrative previste dall'articolo 196, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 3 settembre 1998, n. 370, "Regolamento recante norme concernenti le modalità di prestazione della garanzia finanziaria per il trasporto transfrontaliero di rifiuti"
- art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto provinciale ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica;

considerati i seguenti documenti:

- documento elaborato dal Servizio Gestione Rifiuti della Provincia, aggiornamento 04.02.2015, disponibile sul sito web della Provincia che, a partire dall'allegato II, parte 1, del Reg.to 1013/2006 espone le informazioni ed i documenti che devono essere contenuti nella notifica, con particolare riferimento alle notifiche dall'estero;
- il Decreto Regionale n. 313/STINQ-PN/AIA/23 del 14.02.2012, aggiornato con decreto 938 del 22 maggio 2014, con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione integrata ambientale per l'impianto

di incenerimento rifiuti della MISTRAL FVG ubicato a Spilimbergo, Maniago, Zona Industriale del Cosa;

- il Decreto Regionale n. 535/AMB del 7/04/2015 (STINQ-E/54/372) con il quale è stata disposta la proroga della scadenza delle autorizzazioni integrate ambientali in vigore alla data dell'11 aprile 2014;
- il Decreto Regionale n. 27/AMB del 14/01/2016 con il quale è stata volturata e modificata l'autorizzazione integrata ambientale suddetta, in favore della Società ECO-MISTRAL srl;
- determina dirigenziale n. 1358 del 1° luglio 2016 con la quale è stata attribuita la titolarità della Posizione Organizzativa del Servizio Tutela del suolo e rifiuti allo scrivente P.i. Valentino Busolini;

per la seguente motivazione:

I documenti, le informazioni e le dichiarazioni che corredano la notifica dimostrano l'esistenza dei requisiti e condizioni previsti dal Regolamento CE 1013/2006, in particolare il contratto tra notificatore e impianto di destinazione (art.5) e le autorizzazioni degli impianti coinvolti nella spedizione.

La notifica è conforme alla normativa e non vi sono motivi per sollevare obiezioni a norma dell'art. 12 del Regolamento 1013/2006;

Si ritiene opportuno stabilire la condizione, in base all'art. 10, comma 1, lettera a) del medesimo Regolamento, di decadenza del consenso nell'ipotesi che l'impianto di trattamento dei rifiuti della Società ECO-MISTRAL srl, per qualsiasi motivo, risulti privo dell'autorizzazione alla gestione.

I rifiuti oggetto della notifica sono compresi nell'elenco di quelli che l'impianto è autorizzato a ricevere;

La quantità dei rifiuti da importare è compatibile con la capacità dell'impianto;

Alla notifica è allegata una garanzia finanziaria prestata a favore del Ministero per l'ambiente ed il territorio, Agenzia della Repubblica di Slovenia per l'ambiente, ai sensi dell'art. 6 del Reg.to 1013/2006;

In base al Regolamento 1013/2006 le Autorità interessate dispongono di trenta giorni dalla data della conferma di ricezione della notifica per prendere una decisione sulla stessa, ovvero, nella fattispecie, entro il 20 agosto 2016;

DETERMINA

come segue la propria decisione:

1. E' concesso alla Società BIOTERA d.o.o. d.o.o Poslovna cona Zeje pri Komendi, Pod kostanji 4, 1218 Komenda, SLOVENIJA, il consenso all'importazione, a fini di recupero (R1) di **60,00 Mg** (t) di rifiuti individuati dal Codice di cui al Catalogo Europeo dei Rifiuti 20.01.32 [medicinali

diversi da quelli di cui alla voce 20.01.31], codice A4010 dell'allegato VIII della Convenzione di Basilea.

2. in base alla notifica n. **SI 006485** i rifiuti dovranno essere conferiti all'impianto della Società ECO-MISTRAL srl ubicato a Spilimbergo, Zona Industriale del Cosa, tramite trasporto su strada nel limite massimo di 15 spedizioni;
3. il consenso alla spedizione è valido dalla data del presente provvedimento sino al **31 maggio 2017**, in conformità a quanto indicato nel documento di notifica;
4. il presente consenso è valido solo a condizione che esista e sia valido l'atto di consenso dell'autorità slovena di spedizione;
5. **è stabilita la seguente condizione in base all'art. 10, comma 1, del Regolamento CE 1013/2006**, fondata sull'art.12, comma 1, lettera a) del medesimo Regolamento:
 - a. il presente consenso decade se, per qualsiasi motivo, viene meno l'autorizzazione alla gestione dell'impianto di trattamento rifiuti della ECO-MISTRAL srl;
6. sono stabilite le **seguenti condizioni riferite al trasporto, in base all'art. 10, comma 2, del Reg.to 1013/2006**:
 - a. le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero nel territorio italiano devono essere iscritte all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'art. 212 del Dlgs 152/2006;
 - b. qualsiasi incidente o danno durante il trasporto deve essere segnalato immediatamente alle competenti autorità previste dal Regolamento;
 - c. i rifiuti devono essere accompagnati da istruzioni di sicurezza, redatte nelle lingue degli Stati membri interessati, da seguire in caso di pericolo o incidenti;
 - d. per l'utilizzo di trasportatori diversi da BIOTERA, indicato nel documento di notifica dovrà essere ottenuto il preventivo consenso delle autorità interessate;
 - e. eventuali variazioni del percorso stabilito devono essere segnalate alle autorità competenti, almeno tre giorni lavorativi prima della data prevista per la spedizione;
 - f. non è permesso lo stoccaggio intermedio dei rifiuti lungo il percorso di trasporto segnalato.
 - g. i rifiuti devono essere adeguatamente imballati;
 - h. i contenitori devono recare adeguate etichette sulle quali sia indicato, oltre alla natura, composizione e quantitativo dei rifiuti, il/i numero/i di telefono della o delle persone dalle quali possono essere ottenuti istruzioni o pareri in qualsiasi momento durante la spedizione, se diverse da quelle indicate nel documento di notifica, nonché, quando possibile, l'identità del produttore iniziale dei rifiuti;
 - i. le etichette e le istruzioni di cui alle lettere c) e h) devono essere redatte nelle lingue degli Stati interessati.
7. sono stabiliti o richiamati i seguenti **obblighi**:
 - a. la spedizione in argomento deve essere effettuata in osservanza delle previsioni stabilite dal regolamento (CE) n. 1013/2006 e in particolare dall'art. 16;
 - b. il notificatore dovrà informare le autorità competenti interessate ed il destinatario, circa la

- data effettiva della spedizione, inviando tramite e-mail copia firmata del documento di movimento compilato, almeno tre giorni lavorativi prima che la stessa abbia inizio;
- c. l'impianto di destinazione deve inviare alla medesima autorità ed al notificatore conferma scritta del ricevimento dei rifiuti entro tre giorni lavorativi;
 - d. **Il notificatore dovrà produrre una traduzione autenticata in italiano dell'atto di consenso dell'autorità di spedizione, entro quindici giorni dalla sua emanazione;**
 - e. **il notificatore dovrà versare alla Provincia, prima che la spedizione abbia inizio, la somma di € 258,22, quali diritti amministrativi previsti dal DM 370/98, come comunicato con la mail del 19 luglio 2016;**
8. vengono fornite le seguenti **informazioni e avvertenze**:
- a. Lo scrivente si riserva la facoltà, con provvedimento motivato, di aggiornare, modificare, sospendere o revocare il presente "consenso" in qualsiasi momento.
 - b. Il presente atto di consenso decade nell'ipotesi in cui venga meno, per qualsiasi motivo, l'autorizzazione alla gestione dell'impianto di destinazione.
 - c. Qualora non espressamente indicate, s'intendono riportate nel presente documento tutte le prescrizioni imposte in materia di gestione dei rifiuti dalla vigente normativa.
 - d. Il presente provvedimento viene inviato, unitamente al documento di notifica al notificatore, all'impianto di destinazione, all'autorità di spedizione **cui si invia l'originale del documento di movimento** e, per i controlli del caso, all'Agenzia Regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia – Dipartimento di Pordenone cui si allega copia completa del dossier di notifica e dell'atto di consenso dell'autorità di spedizione, una volta che sarà pervenuto;
 - e. Il presente provvedimento, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 21 del Reg.to 1013/2006 sull'accesso del pubblico alle notifiche ed in conformità all'articolo 40 del D.Lgs 33/2013 sulla pubblicazione e l'accesso alle informazioni ambientali, viene pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web della Provincia di Pordenone, sotto-sezione "Informazioni ambientali";
 - f. Il destinatario del presente provvedimento può ricorrere nei modi di legge contro di esso, alternativamente al Tribunale Amministrativo Regionale o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento dello stesso.
9. Si dà atto che la presente determinazione è assunta nel rispetto dell'art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica.

DICHIARA

Che per lo/la scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte all'istruttoria del presente procedimento, come da dichiarazioni agli atti, non sussistono le cause di astensione previste dall'art. 5 del Codice di Comportamento del personale della Provincia di Pordenone,

approvato con delibera di Giunta Provinciale n. 21 del 13.02.2014, né le cause di conflitto d'interesse di cui all'art. 6 bis della Legge 241/1990 e s.m.i..

Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è Valentino BUSOLINI.

Pordenone, li 08/08/2016

IL DIRIGENTE
Valentino Busolini

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: VALENTINO BUSOLINI

CODICE FISCALE: BSLVNT57E06H629P

DATA FIRMA: 08/08/2016 12:26:34

IMPRONTA: 6BD38B5BC944F543147EE0FAB5CF2E519E23459D6032C3FDDC22B02F16947F86
9E23459D6032C3FDDC22B02F16947F8623C30617E0C62621C3E864D83AB918B7
23C30617E0C62621C3E864D83AB918B79590D941C2D7DE5F42C70A98CE0A6597
9590D941C2D7DE5F42C70A98CE0A6597D4F0F4FB4ACF5AA7835F132A779A29EF